

CONDIZIONI GENERALI D'ASSICURAZIONE CGA P 2017 – **PRIVATI**

1. PERSONE ASSICURATE

a) Assicurazione individuale:

- il contraente d'assicurazione.

b) Assicurazione nucleo domestico:

- il contraente d'assicurazione e tutte le persone che vivono permanentemente con questi nello stesso nucleo domestico;
- i figli in formazione/figli minori di queste persone, anche se non vivono nello stesso nucleo domestico.

2. QUALITÀ ASSICURATE

a) Protezione giuridica privata P-PRIVATE:

- le persone assicurate sono assicurate privatamente e come dipendenti, anche come lavoratori autonomi e/o come locatori fino a introiti lordi annui di CHF 12'000.
- In assenza della protezione giuridica circolazione le persone assicurate non sono coperte come conducenti, detentori, proprietari, noleggiatori, contraenti di leasing di un veicolo, un aereo o un'imbarcazione immatricolati.
- Supplemento RENT: le persone assicurate sono ugualmente coperte nella loro qualità di locatori di fino a due appartamenti locati in Svizzera.

b) Protezione giuridica circolazione P-MOVE:

- le persone assicurate sono coperte come conducenti, detentori, proprietari, noleggiatori, contraenti di leasing di un veicolo stradale e/o un'imbarcazione immatricolati. In caso di sinistro con un veicolo privato immatricolato di una persona assicurata sono coperti anche gli altri conducenti e passeggeri.
- Le persone assicurate sono coperte anche in qualità di conducenti professionali.
- Le persone assicurate sono coperte ugualmente come piloti di un aereo di qualsiasi genere oltre che come detentori, proprietari, noleggiatori, contraenti di leasing privati di un aereo fino a un massimo di 5.7 t MTOW.

3. CASI ASSICURATI

| | P-PRIVATE | P-MOVE | Copertura CHF |
|---|-----------|--------|---------------|
| a) Diritto del lavoro: controversie con datori di lavoro di diritto privato/pubblico o con dipendenti in servizio domestico. | ✓ | | 300'000 |
| b) Diritto di locazione: controversie con locatori e con sublocatori dell'appartamento in cui si vive. Supplemento RENT: anche con locatori. | ✓ | | 600'000 |
| c) Contratti d'opera con artigiani edili: controversie relative a contratti d'opera con artigiani edili, qualora la somma totale del progetto edilizio non superi i CHF 150'000. | ✓ | | 150'000 |
| d) Contratti concernenti i veicoli: controversie sorte da contratti che l'assicurato ha stipulato non professionalmente con riguardo a un veicolo, un aereo o un'imbarcazione immatricolati. | | ✓ | 600'000 |
| e) Tutti gli altri contratti: controversie derivanti dai contratti non indicati ai punti da a) a d), che l'assicurato non ha stipulato professionalmente, inclusi i contratti non soggetti al Codice delle obbligazioni. | ✓ | | 600'000 |
| f) Diritto d'autore: rivendicazione di diritti, difesa contro rivendicazioni connesse al diritto d'autore detenuto/violato per motivi non professionali dall'assicurato. | ✓ | | 150'000 |

3. CASI ASSICURATI – continuazione

| | P-PRIVATE | P-MOVE | Copertura CHF |
|--|-----------|--------|---------------|
| g) Protezione giuridica Internet: interventi in caso di violazioni di legge in Internet, che non riguardano l'assicurato professionalmente, per inserimenti in Rete dopo l'inizio della copertura assicurativa. | ✓ | | 150'000 |
| h) Diritto penale e misure amministrative: difesa per reati colposi. In caso di reati dolosi: risarcimento delle spese a posteriori in caso di archiviazione del procedimento / assoluzione. | ✓ | ✓ | 600'000 |
| i) Risarcimento danni e riparazione: rivendicazione di diritti di responsabilità civile extra contrattuali come parte lesa. Denuncia e supporto alle vittime in tale ambito. | ✓ | ✓ | 600'000 |
| j) Diritti dei pazienti: controversie con medici, ospedali e altri soggetti e istituzioni di tipo medico. | ✓ | ✓ | 600'000 |
| k) Diritto assicurativo: controversie con assicurazioni private e previdenziali, incluse le casse pensione, disoccupazione e malattia. | ✓ | ✓ | 600'000 |
| l) Diritto di proprietà e diritto materiale su beni mobili: controversie derivanti da proprietà, possesso e altri diritti reali. | ✓ | ✓ | 600'000 |
| m) Diritto di proprietà e diritto materiale su beni immobili: controversie nel contesto di servitù e diritti fondiari iscritti nel registro catastale, controversie sui confini. | ✓ | | 600'000 |
| n) Diritto connesso ai rapporti di vicinato: controversie di natura civilistica con proprietari di immobili del vicinato. | ✓ | | 150'000 |
| o) Diritto connesso alla proprietà per piani: controversie con altri titolari di proprietà per piani. | ✓ | | 600'000 |
| p) Domanda di permesso di costruzione: opposizione contro una domanda di permesso di un vicino direttamente confinante. | ✓ | | 150'000 |
| q) Esproprio: controversie in seguito ad esproprio. | ✓ | | 150'000 |
| r) Diritto fiscale: controversie riguardanti un accertamento fiscale svizzero che è pervenuto nel periodo assicurativo, fatta eccezione per i procedimenti di recupero d'imposta. Non è ancora coperta l'opposizione presso l'Amministrazione delle contribuzioni. | ✓ | | 150'000 |
| s) JUSupport: i legali e i giuristi della Dextra Protezione giuridica SA forniscono inoltre, senza obbligo giuridico e secondo le migliori conoscenze, nonché nei limiti delle loro possibilità personali e specialistiche, un sostegno ed una consulenza di natura giuridica in tutte le circostanze della vita, anche per ambiti giuridici non coperti o coperti parzialmente, come in particolare i seguenti: <ul style="list-style-type: none"> • diritto della privacy • diritto personale • diritto di tutela dei minori e degli adulti (ad es. APMA). • diritto di famiglia • diritto divorzile • diritto ereditario • attività lavorativa autonoma • acquisto di immobili • diritto societario • diritto amministrativo / diritto degli stranieri • diritto pubblico relativo a costruzioni e progettazioni • autorizzazioni edilizie • diritto concernente i beni immateriali | ✓ | | |

4. PRESTAZIONI ASSICURATE

- a) Prestazioni legali di avvocati e giuristi della Dextra Protezione giuridica SA.
- b) Prestazioni pecuniarie fino alle somme di copertura indicate al punto 3 per:
- Onorari di avvocati alle tariffe usuali locali, con esclusione degli patti die quota lite.
 - Perizie e analisi necessarie.
 - Spese di giudizio, spese arbitrali e spese di mediazione incluse le spese necessarie per l'interpretariato.
 - Spese in caso di precetto esecutivo, rigetto, pignoramento e comminatoria di fallimento (incasso).
 - Tasse di stesura, spese di giudizio e amministrative relative a decreto d'accusa o misura amministrativa.
 - Spese di viaggio necessarie in caso di citazioni fuori dal cantone di domicilio.
 - Mancato guadagno documentato in caso di citazioni
 - Risarcimento della controparte.
 - Cauzioni (soltanto come anticipo per evitare il carcere preventivo).
- Da questi importi vengono detratte le spese legali accordate all'assicurato in sede processuale.
- c) Per controversie e procedimenti con foro competente/diritto applicabile fuori dalla Svizzera la somma di copertura ammonta a CHF 150'000.
- d) Per ogni fattispecie è a disposizione solo una tantum la somma di copertura massima di CHF 600'000. Lo stesso vale per tutti i sinistri facenti capo a una polizza entro un anno assicurativo.
- e) Riscatto del sinistro: La Dextra Protezione giuridica SA può ottenere l'esonero dal proprio obbligo alle prestazioni risarcendo l'importo corrispondente all'utilità materiale della controversia.

5. CASI E PRESTAZIONI NON ASSICURATI (CON RISERVA DEL SERVIZIO JUSUPPORT)

- a) Casi riguardanti conducenti/piloti/utilizzatori di un veicolo, un aereo o un'imbarcazione non autorizzati come tali.
- b) Rivendicazione di crediti che sono stati ceduti all'assicurato.
- c) Controversie con un vicino che hanno lo stesso oggetto di una controversia già condotta con questi.
- d) Acquisto/vendita/permuta/donazione di immobili nonché casi connessi alla costruzione e alla ristrutturazione di immobili, nella misura in cui la somma totale del progetto edilizio superi CHF 150'000.
- e) Controversie con assicurazioni riguardanti patologie/conseguenze di infortuni, qualora tali patologie/conseguenze di infortuni siano subentrate già prima della prima stipula della presente assicurazione di protezione giuridica (con riserva di un accordo individuale). Per contro sono coperte le controversie in caso di sostituzione dell'assicurazione senza soluzione di continuità e di corrispondente copertura presso l'assicurazione precedente.
- f) Controversie riguardanti la negoziazione di titoli e di oggetti d'arte nonché le operazioni speculative e di investimento.
- g) Controversie di diritto societario e riguardanti acquisto, vendita, permuta, donazione di imprese/di quote d'impresa.
- h) Controversie connesse a brevetti per invenzioni/al diritto dei cartelli.
- i) Controversie in seguito a eventi bellici o terroristici, scioperi, scissione o fusione nucleare.
- j) Controversie tra persone assicurate dalla stessa polizza: in tali casi è coperto soltanto il contraente d'assicurazione stesso.
- k) Controversie con la Dextra Protezione giuridica SA, i suoi collaboratori o i suoi incaricati.

6. AMBITO DI VALIDITÀ LOCALE E TEMPORALE – Durata contrattuale, adeguamento del contratto, conteggio del premio

- a) L'assicurazione vale in tutti i paesi del mondo in cui è garantito lo stato di diritto, con le seguenti eccezioni:
- la mediazione è coperta esclusivamente in Svizzera;
 - i procedimenti di arbitrato sono coperti esclusivamente in Svizzera e al cospetto di corti arbitrali nazionali.
- b) La Dextra Protezione giuridica SA non concede protezione giuridica se la necessità di assistenza giuridica è subentrata prima dell'entrata in vigore della copertura assicurativa oppure se era già prevedibile. Se la necessità di assistenza giuridica viene segnalata soltanto al termine dell'assicurazione, si presume che anche la data del sinistro si collochi in quel momento.

6. AMBITO DI VALIDITÀ LOCALE E TEMPORALE – continuazione

- c) La copertura assicurativa decorre trascorsi 60 giorni dall'inizio del contratto. In caso di sostituzione dell'assicurazione senza soluzione di continuità viene a cadere tale tempo d'attesa, a condizione che la controversia fosse già coperta in precedenza. Inoltre non sussiste un tempo d'attesa nei casi di risarcimento danni e di riparazione successivi a un sinistro.
- d) L'inizio del contratto è stabilito nella polizza d'assicurazione. L'assicurazione viene stipulata per la durata di un anno e si rinnova tacitamente per l'anno assicurativo successivo, a condizione che una parte non la disdica prima della scadenza dell'anno assicurativo.
- e) Le nuove Condizioni generali d'assicurazione e gli adeguamenti dei premi vengono resi noti tempestivamente prima della scadenza dell'anno assicurativo, unitamente alla fatturazione, e si intendono accettati dal contraente d'assicurazione per l'anno assicurativo successivo, almeno che questi non abbia pronunciato la disdetta prima della scadenza dell'anno assicurativo in corso.
- f) La disdetta del contratto deve essere comunicata alla controparte al più tardi entro l'ultimo giorno lavorativo prima della conclusione dell'anno assicurativo.
- g) Il premio assicurativo è dovuto ogni volta in anticipo. La scadenza principale del premio ed eventuali date di scadenza accessorie infrannuali sono stabilite nella polizza d'assicurazione.

7. GESTIONE DI UN SINISTRO – Libera scelta dell'avvocato – Divergenze d'opinione

- a) La notifica della necessità di assistenza giuridica va effettuata il più rapidamente possibile online, tramite e-mail, posta o telefono presso la Dextra Protezione giuridica SA. Tutta la documentazione che riguarda il caso deve essere inoltrata alla Dextra Protezione giuridica SA.
- b) A patto che non sussista un diretto periculum in mora, la persona assicurata non incarica in autonomia un patrocinatore, non avvia alcuna procedura, non stipula alcuna transazione e non adotta alcun mezzo giuridico, pena l'obbligo di dover sostenere i costi aggiuntivi che ne derivano.
- c) La Dextra Protezione giuridica SA fornisce consulenza alla persona assicurata e avvia le misure idonee d'intesa con questa. Qualora non ne derivino costi aggiuntivi, la persona assicurata può proporre in qualsiasi momento alla Dextra Protezione giuridica SA il proprio patrocinatore. Il patrocinatore deve essere svincolato dal segreto professionale.
- d) La persona assicurata ha il diritto legale di scegliere liberamente il proprio patrocinatore in caso di procedimento giudiziario o amministrativo oppure in caso di conflitto di interesse. Se la Dextra Protezione giuridica SA rifiuta il patrocinatore/lo studio legale scelto, la persona assicurata può proporre tre altri nominativi, tra cui la Dextra Protezione giuridica SA ne dovrà accettare uno. La persona assicurata può scegliere anche un patrocinatore suggerito dalla Dextra Protezione giuridica SA.
- e) Laddove la Dextra Protezione giuridica SA fornisca consulenza e sostegno agli assicurati senza riserve, ciò non è da intendersi come promessa di fornire una copertura.
- f) La Dextra Protezione giuridica SA declina qualsiasi responsabilità per consulenze verso le quali non ha alcun obbligo giuridico, nella misura in cui ciò sia ammissibile per legge.
- g) In caso di divergenze di opinione tra le persone assicurate e la Dextra Protezione giuridica SA riguardo le misure da adottare, in particolare qualora la Dextra Protezione giuridica SA ritenga l'intervento privo di prospettive, la persona assicurata può richiedere entro un termine di 14 giorni dal ricevimento della lettera motivata della Dextra Protezione giuridica SA che la questione sia sottoposta ad un arbitro, che deve essere designato congiuntamente e non deve essere legato da un rapporto di fiducia con nessuna delle parti.